

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 811/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune** ..... 7
- Regolamento (CE) n. 815/2000 della Commissione del 19 aprile 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 10
- Regolamento (CE) n. 816/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ..... 12
- Regolamento (CE) n. 817/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000 ..... 14
- Regolamento (CE) n. 818/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ..... 16

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 819/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia .....	18
★ <b>Regolamento (CE) n. 820/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM</b> .....	20
Regolamento (CE) n. 821/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 2000 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98 .....	21
★ <b>Regolamento (CE) n. 822/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94</b> .....	23
★ <b>Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) <sup>(1)</sup></b> .....	24
★ <b>Regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità</b> .....	31

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2000/302/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 994]** .....
- 51

2000/303/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture (KAMA) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 801]** .....
- 55

2000/304/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture (JAMA) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 803]** .....
- 57

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 811/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 aprile 2000**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di**  
**alcuni legumi da granella**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1577/96 <sup>(4)</sup> ha istituito una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella.
- (2) Le colture oggetto di tale misura hanno sbocchi differenti. Vi è l'alimentazione animale per le vecce, da una parte, e l'alimentazione umana per le lenticchie e i ceci, dall'altra. Il sistema di superficie massima applicato congiuntamente a tali colture non ha sinora permesso un controllo adeguato dell'evoluzione delle superfici, segnatamente a causa dell'espansione delle vecce a partire dall'inizio dell'applicazione del regime. È pertanto opportuno suddividere la superficie massima garantita ai fini di un migliore orientamento della produzione di legumi a granella nelle Comunità.
- (3) Il mantenimento delle coltivazioni di legumi da granella, come le lenticchie, i ceci e le vecce, risponde ad un interesse economico comunitario, sia dal punto di vista della destinazione della produzione sia rispetto al loro adeguamento alle zone di produzione. Sarebbe opportuno, a fronte del deficit di piante proteaginose nell'UE, che la Commissione studiasse metodi per migliorare il regime senza diminuire il livello degli aiuti.

(4) Ai fini dell'applicazione del regime istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 603/95 <sup>(5)</sup>, è opportuno sostituire il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 <sup>(6)</sup>.

(5) È opportuno che, entro la fine della campagna di commercializzazione 2002/2003, la Commissione presenti una relazione sull'applicazione del presente regime, accompagnata, se necessario, da proposte adeguate.

(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1577/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1577/96 è modificato come segue.

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Qualora le superfici oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento superino le superfici massime garantite fissate al paragrafo 2, gli importi degli aiuti da versare per la campagna considerata sono ridotti proporzionalmente ai superamenti.

2. Le superfici massime garantite sono fissate a 160 000 ettari per le lenticchie e i ceci e a 240 000 ettari per le vecce di cui all'articolo 1, lettera c). Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento.»

<sup>(1)</sup> GU C 342 E del 30.11.1999, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 17 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 51 del 23.2.2000, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11).

<sup>(5)</sup> GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

2) All'articolo 6:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (\*). Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti delle superfici massime garantite e determina gli importi definitivi degli aiuti non oltre il 15 novembre della campagna di commercializzazione.

(\*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro la fine della campagna di commercializzazione 2002/2003 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regime, accompagnata, ove opportuno, da proposte adeguate.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 812/2000 DEL CONSIGLIO****del 17 aprile 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(3)</sup>, la politica comune della pesca si prefigge l'obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive.
- (2) In occasione dell'undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti i fermi stagionali e le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso. Dette regole sono basate su un parere scientifico. Tale raccomandazione è entrata in vigore il 21 giugno 1999.
- (3) La Comunità è membro dell'ICCAT. È pertanto necessario applicare le succitate raccomandazioni al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca sul tonno rosso.
- (4) I regolamenti (CE) n. 1626/94 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 850/98 del Consiglio <sup>(5)</sup> stabiliscono le taglie minime per il tonno rosso, rispettivamente per quanto riguarda il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 5, esclusi lo Skagerrak e il Kattegat, dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Indiano. Il regolamento (CE) n. 1626/94 stabilisce fermi stagionali per il Mare Mediterraneo. I precitati regolamenti dovrebbero quindi essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:
  - dal 1° al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;
  - dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 75 del 15.3.2000, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7).

<sup>(5)</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2723/1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 9).

Gli Stati membri provvedono a che tutti i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio osservino il presente paragrafo.

Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca.»

2) All'allegato IV la voce relativa al *Thunnus thynnus* è sostituita dalla seguente:

«Specie	Taglie minime
Tonno rosso ( <i>Thunnus thynnus</i> )	70 cm o 6,4 kg (***)

(\*\*\*) Tuttavia, il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15 % calcolata in unità.»

#### Articolo 2

All'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 la voce relativa al tonno rosso e la nota (5) è sostituita dalla seguente:

«Specie	Taglia minima
Tonno rosso ( <i>Thunnus thynnus</i> )	70 cm o 6,4 kg <sup>(5)</sup>

<sup>(5)</sup> Tuttavia, il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15 % calcolata in unità.»

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

**REGOLAMENTO (CE) N. 813/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 aprile 2000**

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. L'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati. Tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha espresso un parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione è completato con le denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

---

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/1999 (GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18).

## ALLEGATO

## «ALTRI PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

**Aceti (diversi dagli aceti di vino)**

## ITALIA

- Aceto balsamico tradizionale di Modena (DOP)
  - Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (DOP).»
-



**REGOLAMENTO (CE) N. 814/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 aprile 2000**  
**relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 32 a 38 del trattato prevedono l'attuazione di una politica agricola comune.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, prevede che la sezione «garanzia» del FEAOG finanzia alcune misure in materia di informazione su tale politica.
- (3) È opportuno mantenere per l'essenziale gli aspetti materiali dell'attuale politica di informazione nel quadro della politica agricola comune (PAC).
- (4) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per ogni azione comunitaria richiede l'adozione preliminare di un atto di base. Tenuto conto dell'accordo interistituzionale, del 13 ottobre 1998, sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio <sup>(5)</sup>, tale esigenza concerne anche le azioni previste dal presente regolamento.
- (5) Spesso la PAC è oggetto di incomprensioni e risente di una carenza di informazioni al suo riguardo che soltanto una coerente, obiettiva e globale strategia di divulgazione e comunicazione può permettere di colmare.
- (6) È opportuno che le prospettive e le evoluzioni della PAC vengano illustrate sia agli agricoltori e agli altri diretti interessati, sia all'intera opinione pubblica, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità. Una corretta attuazione della PAC dipende ampiamente dalle spiegazioni date a tutti i diretti interessati e richiede un'integrazione delle azioni di informazione considerate elementi di gestione di tale politica.

- (7) Occorre definire le azioni prioritarie che possono beneficiare del sostegno comunitario.
- (8) Le organizzazioni che riuniscono agricoltori o altri operatori del mondo rurale, e segnatamente le organizzazioni agricole e le associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente, sono strumenti indispensabili per dare risonanza alla PAC, ma anche per far pervenire fino alla Commissione le opinioni dell'insieme degli operatori interessati, e in particolare degli agricoltori.
- (9) Poiché la PAC continua ad essere la prima e la più importante tra le politiche integrate della Comunità, essa dev'essere illustrata al pubblico e a tal fine occorre prevedere che anche altri eventuali interessati possano presentare opportuni progetti.
- (10) La Commissione deve disporre dei mezzi necessari all'attuazione di azioni di informazione che essa intende realizzare nel campo agricolo.
- (11) Se da un lato occorre evitare il finanziamento di azioni che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un altro programma comunitario, dall'altro è necessario favorire la complementarità tra tali azioni ed altre iniziative della Comunità.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Comunità può finanziare azioni di informazione riguardanti la PAC volte in particolare a:

- a) contribuire, da una parte, ad illustrare e, dall'altra, ad attuare nonché a sviluppare tale politica,
- b) promuovere il modello agricolo europeo e favorire la sua comprensione,
- c) informare gli agricoltori e gli altri operatori del mondo rurale,
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica circa le prospettive e le finalità di questa politica.

<sup>(1)</sup> GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 40.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 17 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU C 344 del 12.11.1998, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

Queste azioni devono fornire informazioni coerenti, obiettive e globali, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

#### Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1 possono configurarsi come:

- a) programmi di attività annuali, presentati in particolare da organizzazioni agricole o di sviluppo rurale e associazioni di consumatori o di tutela dell'ambiente,
- b) azioni specifiche presentate da qualsiasi interessato diverso da quelli di cui alla lettera a), in particolare da autorità pubbliche degli Stati membri, da mass media o da istituti universitari,
- c) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

2. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il tasso massimo di finanziamento è pari al 50 % dei costi ammissibili. Tale tasso può tuttavia essere portato fino al 75 % in casi eccezionali da determinare nel regolamento di applicazione.

3. Non possono beneficiare del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1:

- a) le azioni derivanti da un obbligo legale,
- b) le azioni che beneficiano di un finanziamento nel quadro di un'altra azione della Comunità.

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione può avvalersi, ove del caso, della necessaria assistenza tecnica e amministrativa.

#### Articolo 3

1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono considerati ammissibili, in particolare, le conferenze, i seminari, le visite di informazione, le pubblicazioni, le produzioni e iniziative realizzate dai media, le partecipazioni a manifestazioni di rilievo internazionale e i programmi di scambio di esperienze.

2. Le azioni di cui all'articolo 2 sono scelte in funzione di criteri generali, quali:

- a) la qualità del progetto,
- b) un adeguato rapporto costo-efficacia.

#### Articolo 4

Il finanziamento comunitario di cui all'articolo 1 è erogato entro il limite degli stanziamenti annuali decisi dall'autorità di bilancio.

#### Articolo 5

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni e i progetti comunitari di attuazione del presente regolamento e le altre misure comunitarie.

#### Articolo 6

La Commissione cura la sorveglianza e il controllo della corretta ed efficace esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento. Agenti incaricati dalla Commissione sono autorizzati a controllare in loco tali azioni, anche mediante campionamento.

#### Articolo 7

Nel caso in cui lo reputi opportuno, la Commissione procede alla valutazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento.

#### Articolo 8

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre 2001.

#### Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento, incluse le misure transitorie che possono rivelarsi necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2.

#### Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1258/1999, in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CEE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione informa il comitato delle misure previste e adottate ai sensi del presente regolamento.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 815/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	128,3	
	068	107,0	
	204	87,1	
	624	174,8	
	999	124,3	
0707 00 05	052	104,5	
	068	66,8	
	999	85,7	
0709 90 70	052	75,9	
	204	41,5	
	999	58,7	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	82,1	
	204	37,2	
	212	40,6	
	220	33,8	
	624	48,9	
	999	48,5	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	80,2	
	400	98,6	
	404	92,4	
	508	81,4	
	512	93,7	
	528	86,2	
	720	126,3	
	800	174,4	
	804	84,9	
	999	102,0	
	0808 20 50	388	76,9
		512	77,6
528		78,4	
720		57,3	
804		151,1	
999		88,3	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 816/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 618/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.<sup>(2)</sup> GU L 82 del 19.3.1998, pag. 35.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
H2	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10/11	100,0
12/13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 817/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1409/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.<sup>(2)</sup> GU L 164 del 30.6.1999, pag. 51.



## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

**REGOLAMENTO (CE) N. 818/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 aprile 2000**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2000 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 277 del 30.10.1996, pag. 12.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
1	100,00

## ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2000
1	3 275

**REGOLAMENTO (CE) N. 819/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
23	100,00
24	100,00

## ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2000
23	40,0
24	73,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 820/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 465/2000 della Commissione, del 29 febbraio 2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 465/2000 ammette il cumulo di origine CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, nei limiti di un quantitativo di 3 340 tonnellate di zucchero nel periodo di validità di detto regolamento. Nel mese di marzo 2000 sono stati rilasciati titoli d'importazione per 3 000 tonnellate di zucchero.
- (2) Nel mese di aprile 2000 sono state presentate alle autorità nazionali, conformemente al regolamento (CE) n. 465/2000, tre domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il saldo disponibile di 340 tonnellate.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 465/2000, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97, prevede che se le

domande di titoli determinano il superamento del quantitativo annuo di 3 340 tonnellate di zucchero, la Commissione adotta un regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda depositata e sospende la presentazione di nuove domande per il periodo di validità di detto regolamento.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare il coefficiente di riduzione per il rilascio dei titoli d'importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 465/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 465/2000, il 7 aprile 2000 per i quantitativi rispettivi di 2 500 tonnellate, 750 tonnellate e 340 tonnellate di zucchero del codice NC 1701 99 10, nei limiti del 9,47075 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

È sospesa la presentazione di nuove domande per il periodo di validità del regolamento (CE) n. 465/2000.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 821/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 2000 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 249/2000 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori

a quelli disponibili; occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato presentati per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 4.

## ALLEGATO

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: aprile — giugno 2000 Coefficiente di attribuzione
36	09.4590	0,0052
37	09.4599	0,0015
39	09.4591	0,1904
40	09.4592	0,0396
41	09.4593	—
42	09.4594	0,0069
44	09.4595	0,0043
47	09.4596	0,0018



**REGOLAMENTO (CE) N. 822/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 2000****che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6B, paragrafi 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle restituzioni richieste per i titoli già emessi è di 305 159 263 EUR. Questa cifra, sommata all'importo delle richieste presentate dal 10 al 14 aprile

2000 riportato su base annua, comporta il rischio di inadempienza della Commissione agli impegni di cui all'articolo 6B, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1222/94.

- (2) È necessario applicare ai titoli richiesti nella suddetta settimana un coefficiente di riduzione calcolato in base all'articolo 6B, paragrafi 3 e 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dei titoli richiesti fra il 10 al 14 aprile 2000 è soggetto ad un coefficiente di riduzione di 0,68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CE) N. 823/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2000

**relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) <sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
- (2) La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CEE) n. 870/95 <sup>(3)</sup>. Alla luce dell'esperienza finora acquisita è possibile definire una categoria di consorzi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, ma che di regola possono essere considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
- (3) La Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi. Tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria.
- (4) I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti,

grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei «container» nonché un impiego più efficace della capacità delle navi.

- (5) Gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali e di altro genere più moderne. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi.
- (6) È necessario pertanto concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici di cui trattasi. Allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modificazioni apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento deve precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa.
- (7) Una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, è quella di poter operare aggiustamenti di capacità. Ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi disponibili nell'ambito di un consorzio.
- (8) L'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si deve applicare sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di tali conferenze, ma non riguarda la determinazione comune dei noli.

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 379 del 31.12.1999, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 89 del 21.4.1995, pag. 7.

- (9) Le attività di determinazione dei prezzi dei noli rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. I membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale.
- (10) La prima delle condizioni cui deve essere subordinata l'esenzione per categoria è quella di garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi sia riservata agli utenti dei servizi di trasporto.
- (11) Tale esigenza, imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verificano una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
- esiste, tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio, una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie alla facoltà d'iniziativa tariffaria indipendente («independent rate action»);
  - esiste, all'interno della conferenza in cui opera il consorzio, un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente ai consorzi di offrire modalità contrattuali di servizio proprie — riguardanti ad esempio l'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio di consegna «just in time» o di un servizio «electronic data interchange» (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci — oppure permette una maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
  - i membri del consorzio sono esposti alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate, indipendentemente dal fatto che una conferenza sia o meno operativa nel traffico o nei traffici in questione.
- (12) Al fine di soddisfare la stessa esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, occorre prevedere anche un'altra condizione, diretta a promuovere la concorrenza individuale in merito alla qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico o nei traffici in oggetto.
- (13) Sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievole per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico.
- (14) Le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione. A tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, sia riconosciuto ad ogni consorzio il diritto di intraprendere attività di marketing indipendenti, previo adeguato preavviso.
- (15) L'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati.
- (16) Per valutare ai fini di un'esenzione l'esistenza di una concorrenza effettiva su ciascun mercato sul quale opera il consorzio, occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
- (17) L'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la quota di mercato detenuta da un consorzio su ciascuno dei mercati sui quali opera non superi un determinato ordine di grandezza.
- (18) Per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di mercato più ridotta, dato che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente.
- (19) È opportuno peraltro offrire una procedura semplificata ai consorzi che, pur superando di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria. Una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese.
- (20) I consorzi che superano detti limiti devono comunque poter beneficiare di un'esenzione mediante decisione individuale, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi.

(1) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

- (21) Il presente regolamento si deve applicare unicamente agli accordi conclusi tra i membri di un consorzio e, di conseguenza, l'esenzione per categoria non deve riguardare gli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da un consorzio o da uno o più dei loro membri con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
- (22) È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. Gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. Il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni. Tale obbligo di consultazione è stabilito limitatamente alle attività proprie esercitate dai consorzi.
- (23) Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni.
- (24) Ai fini del presente regolamento, il concetto di forza maggiore è quello che risulta dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (25) Occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrari e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che i consorzi non vengano esonerati dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento, violando così le disposizioni degli articoli 81 e 82.
- (26) È opportuno specificare i casi in cui, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare l'esenzione per categoria.
- (27) Undici consorzi hanno beneficiato dell'esenzione per categoria di cui al regolamento (CE) n. 870/95 in applicazione della procedura di opposizione ivi prevista che ha consentito alla Commissione, in particolare, di accertare che sottostavano ad una concorrenza effettiva. Non si hanno elementi che stiano ad indicare che la situazione si sia modificata in modo che detti consorzi non siano più soggetti ad una concorrenza effettiva. Pertanto, detti consorzi dovrebbero continuare a fruire dell'esenzione alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (28) Gli accordi esentati automaticamente in virtù del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda in forza dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86. Ciononostante, in caso di fondato dubbio,

le imprese potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento.

- (29) Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
- (30) Poiché il regolamento (CE) n. 870/95 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che preveda esenzioni per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

#### Campo d'applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «consorzio», un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in «container», su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- 2) «trasporto marittimo di linea», trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- 3) «patto sul servizio», un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;

- 4) «utente del trasporto», qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatori, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- 5) «iniziativa tariffaria indipendente» («independent rate action»), il diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

## CAPO II

### ESENZIONI

#### Articolo 3

##### Accordi esentati

1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrano negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

- a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
- i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
  - ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
  - iii) l'utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali,
  - iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,
  - v) la messa a disposizione di «container», «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria («leasing») o di acquisto di dette attrezzature,
  - vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;
- b) aggiustamenti temporanei di capacità;
- c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
- d) la partecipazione ad uno o più «pool» di cargo, di conferimento in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
- e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi

membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;

- f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
- g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

3. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera g):

- a) l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;
- b) l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

#### Articolo 4

##### Non utilizzazione della capacità esistente

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

## CAPO III

### CONDIZIONI DELL'ESENZIONE

#### Articolo 5

##### Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:

- a) esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o altro, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;
- b) esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire patti sul servizio propri, qualunque ne sia la forma, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente in qualsiasi momento i servizi offerti per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- c) esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico o nei traffici in questione.

### Articolo 6

#### Condizioni relative alla quota di mercato

1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi), se opera nell'ambito di una conferenza, e inferiore al 35 % se opera al di fuori di una conferenza.

2. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.

### Articolo 7

#### Procedura di opposizione

1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di mercato supera, su uno qualsiasi dei mercati sui quali il consorzio opera, la soglia di cui all'articolo 6 di non oltre il 50 %, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione <sup>(1)</sup> e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.

Il termine di sei mesi decorre dalla data di decorrenza di efficacia della notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2843/98.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alla condizione che la notificazione o una comunicazione che l'accompagni faccia espresso riferimento al presente articolo.

3. La Commissione può opporsi all'esenzione.

Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne faccia richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo stesso della notificazione di cui al paragrafo 1. La richiesta deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

4. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.

5. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.

6. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del

trattato, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.

7. In caso di opposizione da parte della Commissione, e sempreché questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

### Articolo 8

#### Condizioni supplementari

Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

- a) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
- b) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato comportante un «pool» di compartecipazione agli utili o alle perdite o che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo di navi da parte dei suoi membri appositamente per la sua costituzione, il preavviso, di un periodo massimo di sei mesi, può essere dato solo dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;

- c) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di intraprendere, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;
- d) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni possano giustificarsi sul piano economico.

### CAPO IV

#### OBBLIGHI

### Articolo 9

#### Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 13, paragrafo 1, sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.

2. Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.

Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.

Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte le consultazioni, queste devono svolgersi entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui sono state richieste. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, nei quali il comunicato che annuncia la misura farà espresso riferimento a tale circostanza.

Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:

- a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
- b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto e/o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;
- c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
- d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.

3. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri — ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa — devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio stesso e dei loro agenti.

4. Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettate dalle parti, che risolvono controversie relative a pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento

5. Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima ed entro un termine non inferiore ad un mese stabilito dalla Commissione caso per

caso, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, e deve comunicare alla Commissione stessa entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

#### Articolo 10

#### **Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea**

Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

#### CAPO V

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### Articolo 11

#### **Segreto professionale**

1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafo 5, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.

2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

#### Articolo 12

#### **Revoca dell'esenzione per categoria**

In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o sono vietati dall'articolo 82 del trattato, in particolare qualora:

- a) su un determinato traffico, la concorrenza al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un determinato consorzio non sia effettiva;
- b) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;

- c) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 82 del trattato;
- d) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

*Articolo 13*

**Disposizioni transitorie**

1. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi in vigore al 25 aprile 2000, che a tale data soddisfano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (CE) n. 870/95 e ai quali sia stata applicata la procedura di cui all'articolo 7 di detto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

2. Ogni notificazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 870/95, effettuata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per la quale il termine di sei mesi non sia scaduto alla data del 25 aprile 2000, è considerata come effettuata a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2000.

Esso si applica fino al 25 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 824/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 aprile 2000**

**che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo d'intervento del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo è fissato per qualità che corrispondono nella misura del possibile alle qualità medie di questi cereali raccolti nella Comunità.
- (2) L'applicazione di maggiorazioni e detrazioni deve permettere di tradurre a livello dell'intervento le differenze di prezzo constatate sul mercato per ragioni qualitative.
- (3) Non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati.
- (4) Al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento e, segnatamente, di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è opportuno determinare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta. Può tuttavia risultare necessario prevedere in alcuni Stati membri una quantità minima superiore, affinché gli organismi di intervento possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formati in precedenza nei loro paesi.
- (5) Le condizioni di offerta agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori.
- (6) Occorre definire i metodi necessari alla determinazione della qualità per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo.
- (7) Gli Stati membri devono accertare lo stato di conservazione delle scorte detenute all'intervento a complemento del controllo annuo previsto dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996, che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/1999 <sup>(4)</sup>.

- (8) Il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/1999 <sup>(6)</sup>, nonché il regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 <sup>(8)</sup>, sono stati oggetto di numerose modifiche. Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituirli con il presente regolamento.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nei periodi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo d'intervento.

Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.

*Articolo 2*

1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.
2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato I ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. Se necessario, la durata e l'ambito delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zélény di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 1, deve essere giudicato non coloso e lavorabile a macchina.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 70.

<sup>(5)</sup> GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22.

<sup>(8)</sup> GU L 235 del 20.8.1987, pag. 10.

3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta contenute nell'allegato II.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.

#### Articolo 3

Per la determinazione della qualità dei cereali offerti all'intervento nel quadro degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, si applicano i metodi sotto indicati:

- 3.1. per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento menzionato all'allegato III;
- 3.2. per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento menzionato all'allegato IV; tuttavia, gli Stati membri possono altresì utilizzare altri metodi basati sul principio stabilito nell'allegato IV o il metodo ISO 712:1998 o un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi; in caso di controversia, fa fede esclusivamente il metodo di cui all'allegato IV;
- 3.3. per il dosaggio dei tannini del sorgo, il metodo di riferimento ISO 9648:1988;
- 3.4. per la determinazione del carattere non coloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento indicato nell'allegato V;
- 3.5. per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero molito, il metodo di riferimento riconosciuto dall'ICC (Associazione internazionale di chimica dei cereali), le cui norme figurano alla rubrica n. 105/2: «Metodo per la determinazione delle proteine dei cereali e dei prodotti ceralicoli»;

tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo; in tal caso, essi devono preventivamente fornire la prova alla Commissione che i risultati ottenuti con quest'altro metodo sono riconosciuti come equivalenti dall'ICC;

- 3.6. per la determinazione dell'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero molito, il metodo ISO 5529:1992;
- 3.7. per la determinazione dell'indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica), il metodo ISO 3093:1982;
- 3.8. per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento indicato nell'allegato VI;
- 3.9. per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995.

#### Articolo 4

1. Ogni offerta all'intervento va presentata, pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento,

contenente in particolare i dati seguenti:

- a) il nome dell'offerente;
- b) il cereale offerto;
- c) il luogo di ammasso del cereale offerto;
- d) la quantità, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto;
- e) il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta.

Il formulario reca inoltre la dichiarazione che i prodotti sono originari della Comunità o, per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione, l'indicazione della regione in cui sono stati prodotti.

L'organismo d'intervento può tuttavia considerare ammissibile un'offerta presentata in un'altra forma scritta, in particolare in forma di telecomunicazione, purché contenga tutti gli elementi indicati nel formulario di cui al primo comma.

Fatta salva la decorrenza della validità dalla data di presentazione dell'offerta a norma del terzo comma, gli Stati membri possono prescrivere che l'offerta stessa sia seguita dalla spedizione o dalla consegna diretta, all'organismo competente, di detto formulario.

2. Qualora l'offerta sia inammissibile, l'organismo d'intervento informa in proposito l'operatore interessato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta.

3. Qualora l'offerta sia ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna nonché del piano di consegna.

Su richiesta dell'offerente o dell'ammassatore, l'organismo d'intervento può modificare tale piano.

L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.

#### Articolo 5

1. L'organismo d'intervento prende in consegna i cereali offerti dopo aver accertato, direttamente o attraverso un rappresentante, la qualità e le caratteristiche minime indicate nell'allegato, in ordine all'intera partita, per la merce consegnata al magazzino d'intervento.

2. Le caratteristiche qualitative sono accertate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, garantendo almeno un prelievo ogni 60 t.

3. La quantità consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente.

Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì ammassatore. In tal caso:

- a) l'organismo d'intervento effettua, entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;
  - b) qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;
  - c) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro.
4. Se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta, la quantità può essere accertata tramite la contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:
- a) dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
  - b) l'ammassatore dichiara che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;
  - c) le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo d'intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 t.

5. In caso di applicazione del paragrafo 4:

- a) il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo; una differenza del tasso d'impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per abbassare il peso iscritto nella contabilità di magazzino;
- b) una verifica volumetrica di controllo viene effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;
- c) qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso regi-

strato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

- d) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del FEAOG.

#### Articolo 6

L'organismo d'intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l'analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

Qualora tali analisi dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l'intervento, i cereali stessi vengono restituiti all'offerente a sue spese. Sono a carico di quest'ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

Sono a carico dell'offerente le spese relative:

- a) al dosaggio dei tannini del sorgo;
- b) al test di attività amilasica (Hagberg);
- c) al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;
- d) al test di Zéleny;
- e) al test di lavorabilità a macchina.

In caso di controversia, l'organismo d'intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

#### Articolo 7

L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna indicante:

- a) la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;
- b) il peso consegnato;
- c) il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;
- d) le caratteristiche fisiche accertate;
- e) l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi.

La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.

#### Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il prezzo da pagare all'offerente è il prezzo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, per una merce franco magazzino non scaricata. Tale prezzo è adattato tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all'articolo 9.

Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo d'intervento è inferiore a quello vigente nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo. Il disposto del presente comma non si applica al granturco e al sorgo offerti nei mesi di agosto e settembre.

2. L'organismo d'intervento che riceve un'offerta in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decide in merito al luogo e al primo giorno di presa in consegna del cereale.

Le spese di trasporto dal magazzino nel quale la merce è depositata al momento dell'offerta fino al centro d'intervento verso il quale la merce stessa può essere avviata con la minore spesa sono a carico dell'offerente.

Se il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento non è il centro d'intervento verso il quale la merce può essere avviata con la minore spesa, l'organismo d'intervento determina e sostiene le spese di trasporto supplementari. In tal caso, le spese di trasporto di cui al comma precedente sono determinate dall'organismo d'intervento.

Se l'organismo d'intervento, d'intesa con l'offerente, deposita la merce presa in consegna nel magazzino nel quale la merce stessa si trova al momento dell'offerta, dal prezzo d'intervento sono detratte le spese di cui al comma precedente, seconda frase, nonché le spese di uscita dal magazzino, valutate in base ai costi effettivamente costatati nello Stato membro interessato.

3. Il pagamento si effettua tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

#### Articolo 9

Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo da pagare all'offerente sono espresse in EUR/t e sono applicate congiuntamente in base agli importi sotto indicati.

- a) Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 14 %, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia superiore al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII.
- b) Qualora il peso specifico del frumento tenero o dell'orzo offerti all'intervento differisca dal peso specifico di rispettivamente 76 kg/hl o 64 kg/hl, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII.
- c) Qualora la percentuale di chicchi spezzati superi il 3 % per il frumento duro, il frumento tenero, la segala e l'orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.
- d) Qualora la percentuale di impurità relative ai chicchi superi il 2 % per il frumento duro, il 3 % per la segala, il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l'orzo,

si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

- e) Qualora la percentuale di chicchi germinati superi il 2,5 %, si applica una detrazione di 0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.
- f) Qualora la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) superi lo 0,5 % per il frumento duro e l'1 % per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,1 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.
- g) Qualora, per il frumento duro, la percentuale di chicchi bianconati superi il 20 %, si applica una detrazione di 0,2 euro per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 %.
- h) Qualora il tasso di proteine del frumento tenero sia inferiore all'11,5 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella IV dell'allegato VII.
- i) Qualora il tasso di tannino del sorgo offerto all'intervento sia superiore allo 0,4 % della sostanza secca, la detrazione da applicare è calcolata secondo il metodo pratico di cui all'allegato VIII.

#### Articolo 10

1. L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.
2. L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il prelievo di campioni all'uopo effettuato può avere luogo al momento del controllo previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96.

#### Articolo 11

Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro cui appartengono; essi possono chiedere, in particolare, dichiarazioni periodiche delle scorte detenute.

#### Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 689/92 e (CEE) n. 1908/84 sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2000.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta di cui:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3) di cui:	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
a) chicchi striminziti					—	—
b) altri cereali	3 %			} 5 %		
c) chicchi attaccati da parassiti						
d) chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) chicchi scaldati per essicca- mento	0,50 %	0,50 %	1,5 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi, di cui:	5 %	—	—	—	—	—
— chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	—	—	—	—	—
4. Chicchi germinati	4 %	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
a) semi estranei:						
— nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— altri						
b) chicchi avariati:						
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
— altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	—	—	—
f) chicchi cariati			—	—	—	—
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente	27 %	—	—	—	—	—
D. Tenore massimo di tannino (!)	—	—	—	—	—	1 %
E. Peso specifico minimo (kg/hl)	78	73	70	62	—	—

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
F. Tasso di proteine <sup>(1)</sup> :						
— campagna 2000/01	11,5 %	10 %	—	—	—	—
— campagna 2001/02	11,5 %	10,3 %	—	—	—	—
— campagna 2002/03 e successive	11,5 %	10,5 %				
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220	120			
H. Indice minimo di Zélny (ml)	—	22	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

## ALLEGATO II

**1. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA****1.1. Chicchi spezzati**

Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono considerati chicchi spezzati. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi danneggiati per battitura ed i chicchi il cui germe sia stato tolto.

Se si tratta di granturco, si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 mm.

Se si tratta di sorgo, si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 1,8 mm.

**1.2. Impurità relative ai chicchi****a) Chicchi striminziti:**

sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2 mm, segala 1,8 mm, frumento duro 1,9 mm, orzo 2,2 mm.

In deroga a tale definizione si intendono inoltre per «chicchi striminziti»:

— per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi o

— per quanto riguarda l'orzo avente un tasso massimo di umidità del 12,5 %,

i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2 mm.

Inoltre i chicchi deteriorati dal freddo e tutti i chicchi non completamente maturati (verdi) fanno parte di questo gruppo.

**b) Altri cereali:**

Per «altri cereali» si intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di chicchi rappresentato dal campione.

**c) Chicchi attaccati da parassiti:**

Sono chicchi attaccati da parassiti quelli che presentano tarlature. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi cimiciati.

**d) Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi:**

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi che presentano colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %.

Se si tratta di frumento duro, sono considerati:

— chicchi volpati quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti;

— chicchi colpiti da fusariosi quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del fusarium; questi chicchi risultano leggermente striminziti, raggrinziti, con macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colore rosa o bianco.

e) I chicchi scaldati per essiccamento sono chicchi che presentano segni esterni di torrefazione, ma che non sono chicchi avariati.

**1.3. Chicchi germinati**

I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell'aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente, come il frumento duro, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.



#### 1.4. Impurità varie (Schwarzbesatz)

##### a) *Semi estranei*

Sono semi di piante, coltivate o no, diverse dai cereali. Sono costituiti da semi senza valore e recupero, da semi utilizzabili per il bestiame e da semi nocivi.

Sono considerati semi nocivi i semi tossici per l'uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati del settore dei cereali.

##### b) *Chicchi avariati*

Sono chicchi non più atti all'alimentazione umana e, per quanto riguarda i cereali da foraggio, per l'alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe o batteri o a causa di altri fattori.

Appartengono a questo gruppo anche i chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo o da essiccazione troppo rapida; tali chicchi scaldati o riscaldati sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino ed il nero brunastro.

I chicchi colpiti dalle cecidomie del frumento sono considerati chicchi avariati solo nel caso in cui, in seguito all'attacco crittogamico secondario, oltre la metà della superficie del chicco presenti una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione copre meno della metà della superficie del chicco, questo deve essere incluso fra i chicchi attaccati da parassiti.

##### c) *Impurità propriamente dette*

Sono considerati come impurità propriamente dette tutti gli elementi contenuti in un campione di cereali che siano trattenuti da un vaglio a maglie di 3,5 mm (eccettuati i chicchi di altri cereali ed i chicchi particolarmente grossi del cereale di base) e quelli che passino attraverso un vaglio a maglie di 1 mm. Fanno altresì parte di questo gruppo le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità contenute nei campioni, che passino attraverso un vaglio a maglie di 3,5 mm e siano trattenuti da un vaglio a maglie di 1 mm.

La presente definizione non si applica al granturco. Per questo cereale si devono considerare come impurità propriamente dette tutti gli elementi di un campione che passano attraverso un vaglio a maglie di 1 mm, nonché tutte le impurità menzionate al comma precedente.

##### d) *Pule (per il granturco: frammenti dei raspi).*

##### e) *Segala cornuta.*

##### f) *Chicchi cariati.*

##### g) *Insetti morti e frammenti di insetti.*

#### 1.5. Parassiti vivi

#### 1.6. Chicchi biancomati

Per chicchi di frumento duro biancomati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo.

## 2. ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DI IMPURITÀ

### 2.1. Frumento duro

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati o colpiti da fusariosi e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti.

### 2.2. Frumento tenero

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

**2.3. Segala**

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

**2.4. Orzo**

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

**2.5. Granturco**

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per questo cereale si considerano impurità propriamente dette tutti gli elementi di un campione che passano per un vaglio a maglie di 1,0 mm.

Le impurità varie costituite dai semi estranei, dai chicchi avariati, dalle impurità propriamente dette, dalle pule, dagli insetti morti e dai frammenti di insetti.

**2.6. Sorgo**

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti e i frammenti di insetti.

---

## ALLEGATO III

**METODO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA**

1. Per il frumento tenero, il frumento duro, la segala e l'orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l'altro a maglie di 1 mm, per mezzo minuto per ciascuno.

Per ottenere una setacciatura costante si consiglia un vaglio meccanico (ad esempio: vagli montati su tavolo vibratorio).

Gli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm e quelli che passano attraverso il vaglio a maglie di 1 mm vanno pesati insieme e sono da considerarsi impurità propriamente dette. Qualora negli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 3,5 mm si trovino parti del gruppo «altri cereali» o chicchi particolarmente grossi del cereale di base, queste parti o chicchi vanno nuovamente aggiunti al campione setacciato. Al momento del passaggio attraverso il vaglio a maglie di 1 mm occorrerà ricercare se vi siano insetti vivi.

Mediante un separatore si preleva dal campione setacciato un campione di 50-100 g. Questo campione parziale va pesato.

Successivamente, il campione parziale viene sparso su una tavola mediante una pinzetta o una spatola di corno. Se ne estraggono i chicchi spezzati, gli altri cereali, i chicchi germinati, quelli attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli che presentano colorazioni del germe, quelli volpati, i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati e quelli cariati, le pule e gli insetti vivi o morti.

Qualora nel campione parziale si trovino dei chicchi ancora avvolti nelle pule, se ne effettuerà la sgranatura a mano; le pule che ne risulteranno verranno considerate frazioni di pule. Le pietre, la sabbia ed i frammenti di paglia sono considerati impurità propriamente dette.

Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2 mm per il frumento tenero, di 1,8 mm per la segala, di 1,9 mm per il frumento duro e di 2,2 mm per l'orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi non completamente maturati fanno parte del gruppo «chicchi striminziti».

2. Un campione medio di 500 g per il granturco e di 250 g per il sorgo viene agitato nel vaglio a maglie di 1 mm durante mezzo minuto. Costatare la presenza di parassiti vivi e insetti morti.

Dagli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 1 mm estrarre, con una pinzetta o una spatola di corno, le pietre, la sabbia, i frammenti di paglia e le altre impurità propriamente dette.

Aggiungere le impurità propriamente dette, estratte nel modo suddetto, agli elementi che sono passati attraverso il vaglio a maglie di 1 mm e pesarle con essi.

Mediante un separatore preparare, prelevandolo dal campione setacciato, un campione di 100-200 g per il granturco e di 25-50 g per il sorgo. Pesare tale campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre, con una pinzetta o una spatola di corno, le frazioni di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, quelli deteriorati dal freddo, quelli germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule, i parassiti vivi e gli insetti morti.

Setacciare successivamente il campione parziale attraverso un vaglio a fori circolari di 4,5 mm di diametro per il granturco e di 1,8 mm di diametro per il sorgo. Gli elementi che passano attraverso questo vaglio vanno considerati come chicchi spezzati.

3. I gruppi d'elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono determinati secondo i metodi di cui ai punti 1 e 2 vanno pesati con la massima esattezza e con l'approssimazione di 0,01 g e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione d'analisi, le relative indicazioni vanno fatte con un'approssimazione dello 0,1 %. Costatare la presenza di parassiti vivi.

In linea di massima, si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire, per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10 %.

4. Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono i seguenti:
  - a) apparecchio separatore di campioni, ad esempio: apparecchi a coni o a scanalature,
  - b) bilancia di precisione e bilancia tecnica,
  - c) vagli a maglie di 1 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,2 mm e 3,5 mm e vagli a fori circolari di 1,8 mm e di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo vibratorio.

## ALLEGATO IV

## METODO PRATICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE D'UMIDITÀ

## 1. Principio

Il prodotto viene essiccato a 130-133 °C, sotto pressione atmosferica normale, per una durata stabilita in funzione della dimensione delle particelle.

## 2. Campo d'applicazione

Questo metodo d'essiccamento si applica ai chicchi ridotti in particelle di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm non lasciando più del 10 % di residui sul setaccio a maglie rotonde di 1 mm, nonché alle farine.

## 3. Apparecchi

Bilancia di precisione.

Apparecchio per la frantumazione costruito in materiale refrattario all'umidità, facile da pulire, che consenta una macinazione rapida ed uniforme senza sensibile riscaldamento, eviti al massimo il contatto con l'aria esterna e sia conforme ai requisiti indicati al punto 2 (ad esempio: un mulino a coni smontabili).

Vaso di metallo inossidabile o di vetro, munito di coperchio smerigliato, superficie utile che permetta di ottenere una ripartizione del campione di 0,3 g per cm<sup>2</sup>.

Stufa isoterma a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 °C e 133 °C <sup>(1)</sup>, che possieda una sufficiente ventilazione <sup>(2)</sup>.

Essiccatore a piastra di metallo o, in mancanza, di porcellana, spesso, perforata, contenente un prodotto disidratante efficace.

## 4. Procedimento

*Essiccamento:*

Pesare nel recipiente previamente tarato circa 5 g, con un'approssimazione di  $\pm 1$  mg, della sostanza macinata nel caso dei cereali a piccoli chicchi e circa 8 g nel caso del granturco. Collocare il recipiente in una stufa portata a 130-133 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi troppo, introdurre il recipiente nel minor tempo possibile. Lasciar essiccare per 2 ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi e per 4 ore nel caso del granturco, a decorrere dal momento in cui la stufa ha nuovamente raggiunto una temperatura di 130-133 °C. Togliere il recipiente dalla stufa, rimettere rapidamente il coperchio, lasciar raffreddare per 30-45 minuti in un essiccatore e pesare (alla pesatura si procederà con un'approssimazione di 1 mg).

## 5. Modo di calcolo e formule

Siano:

E = massa iniziale, in grammi, del campione;

M = massa, in grammi, del campione dopo il condizionamento;

M' = massa, in grammi, del campione dopo la macinazione;

m = massa, in grammi, del campione secco.

Il tenore d'umidità, in percentuale del prodotto tal quale, è pari a:

— senza previo condizionamento  $(E - m) \times 100/E$ ,

— previo condizionamento  $[(M' - m)M/M' + E - M] \times 100/E = 100 (1 - Mm/EM')$ .

Effettuare le prove almeno due volte.

## 6. Ripetizione

La differenza fra i valori ottenuti in due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve intervallo dallo stesso analista non deve superare 0,15 g di umidità per 100 g di campione. Altrimenti, le determinazioni saranno ripetute.

<sup>(1)</sup> Temperatura dell'aria all'interno della stufa.

<sup>(2)</sup> La stufa deve avere una capacità calorifica tale che, dopo essere stata regolata ad una temperatura compresa tra 130 e 133 °C, essa possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di 45 minuti dopo il collocamento del numero massimo di campioni da essiccare simultaneamente.

La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo, avena e segala) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.

## ALLEGATO V

**METODO PER DETERMINARE IL CARATTERE NON COLLOSO E LA LAVORABILITÀ A MACCHINA DELL'IMPASTO OTTENUTO DAL FRUMENTO TENERO****1. Denominazione**

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

**2. Campo d'applicazione**

Il procedimento si applica alla farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

**3. Principio**

In un'apposita impastatrice si prepara un impasto con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura dell'impasto e primo arrotolamento dei pezzi questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente modellati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registrano le proprietà di lavorazione dell'impasto. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

**4. Ingredienti**4.1. *Lievito*

Lievito secco attivo di «*Saccharomyces cerevisiae*» tipo DHW-Hamburg-Wansbeck o un ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2. *Acqua corrente*4.3. *Soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico*

Sciogliere  $30 \pm 0,5$  g di cloruro di sodio (qualità commerciale),  $30 \pm 0,5$  g di saccarosio (qualità commerciale) e  $0,040 \pm 0,001$  g di acido ascorbico in  $800 \pm 5$  g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.4. *Soluzione di zucchero*

Sciogliere  $5 \pm 0,1$  g di saccarosio (qualità commerciale) in  $95 \pm 1$  g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.5. *Farina di malto enzimattiva*

Qualità commerciale.

**5. Impianti e apparecchiature**5.1. *Camera termostata*

Capace di mantenere la temperatura tra i 22 e i 25° C.

5.2. *Camera frigorifera*

Capace di mantenere una temperatura di  $4 \pm 2$  °C.

5.3. *Bilancia*

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4. *Bilancia*

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5. *Bilancia analitica*

Precisione  $0,1 \times 10^{-3}$  g.

5.6. *Impastatrice*

Stephan UMTA 10, con miscelatore modello «Detmold (Stephan Soehne GmbH)» o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

5.7. *Camera di fermentazione*

Termostato a  $30 \pm 1$  °C.

5.8. *Contenitori aperti in plastica*

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne  $25 \times 25$  cm, altezza 15 cm, spessore delle pareti  $0,5 \pm 0,05$  cm.

5.9. *Lastre quadrate in plastica*

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). di almeno  $30 \times 30$  cm, spessore  $0,5 + 0,05$  cm.

5.10. *Modellatrice*

Modellatrice Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

6. **Campionamento**

Secondo lo standard ICC n. 101.

7. **Modo di operare**

7.1. *Determinazione dell'assorbimento d'acqua*

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo lo standard ICC n. 115.

7.2. *Determinazione dell'aggiunta di farina di malto*

Determinare il tempo di caduta della farina secondo ISO 3093-1982. Qualora esso risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un tempo di caduta compreso tra 200 e 250, ricorrendo ad una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (4.5). Se il tempo di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3. *Riattivazione del lievito secco*

Portare la temperatura della soluzione di zucchero (4.4) a  $35 \pm 1$  °C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in 4 parti, in peso, di tale soluzione di zucchero tiepida. Non agitare. Mescolare leggermente se necessario.

Lasciar riposare la soluzione per  $10 \pm 1$  minuto; quindi agitare fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4. *Regolazione della temperatura della farina e degli ingredienti liquidi*

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impastamento l'impasto raggiunga i  $27 \pm 1$  °C.

7.5. *Composizione dell'impasto*

Pesare con un'approssimazione di 2 g,  $10 y/3$  g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), in cui y rappresenta la quantità di farina utilizzata al farinografo (cfr. standard ICC n. 115, capitolo 9.1). Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare il tempo di caduta entro i 200 — 250 secondi (7.2).

Pesare  $430 \pm 5$  g di soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico (4.3) e aggiungere acqua fino ad ottenere una massa totale di  $(x - 9) 10 y/3$  g, x (cfr. 10.2), in cui x rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (cfr. standard ICC n. 115, capitolo 9.1). Questa massa totale (compresa normalmente tra 450 e 650 g) deve essere determinata con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare  $90 \pm 1$  g di sospensione di lievito (7.3).

Registrare la massa totale dell'impasto (P) corrispondente alla somma delle masse della farina, della soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, della sospensione di lievito e della farina di malto.

7.6. *Impastamento*

Prima di iniziare, portare l'impastatrice alla temperatura di  $27 \pm 1$  °C, per mezzo di una sufficiente quantità d'acqua, alla giusta temperatura.

Versare gli ingredienti liquidi nell'impastatrice ed aggiungere la farina e la farina di malto.

Mettere in moto l'impastatrice (alla velocità più bassa, 1 400 giri/minuto) e lasciar ruotare per 60 secondi. Venti secondi dopo l'inizio dell'impastamento girare due volte il raschiatore fissato al coperchio della vasca dell'impastatrice.

Misurare la temperatura dell'impasto. Se non è compresa tra 26 e 28 °C, gettare via l'impasto e prepararne un altro dopo aver regolato la temperatura degli ingredienti.

Notare le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

- non colloso e lavorabile a macchina,
- colloso e lavorabile a macchina. Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» alla fine dell'impastamento un impasto che formi una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della vasca e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolta con le mani e ritirata in una sola volta senza perdite apprezzabili.

#### 7.7. *Divisione e arrotolamento*

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di impasto secondo la formula:

$$p = 0,25 P \text{ dove}$$

p = massa del pezzo di impasto

P = massa totale dell'impasto.

Arrotolare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella modellatrice (5.10) e metterli quindi per  $30 \pm 2$  minuti sulle lastre di plastica (5.9), ricoperti dalle scatole di plastica capovolte (5.8), nella camera di fermentazione (5.7).

Non spolverare di farina i pezzi di impasto.

#### 7.8. *Modellatura*

Mettere vicino alla modellatrice (5.10) i pezzi di impasto che si trovano sulle lastre di plastica, coperti dalle scatole capovolte e riarrotolare ciascun pezzo per 15 secondi. Togliere il coperchio che protegge il pezzo di impasto solo immediatamente prima della modellatura. Registrare di nuovo le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

- non colloso e lavorabile a macchina,
- colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» durante il funzionamento dell'apparecchio l'impasto che non aderisce o che aderisce poco alle pareti della camera in modo che il pezzo di impasto possa ruotare liberamente su sé stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della modellatrice quando il coperchio o la camera vengono sollevati.

(7.9; 7.10; 8)

### 9. **Relazione finale**

Nella relazione debbono essere indicati:

- le proprietà meccaniche dell'impasto al termine dell'impastamento e della modellatura;
- il tempo di caduta della farina senza aggiunta di farina di malto;
- eventuali anomalie osservate.

In essa debbono inoltre figurare:

- il metodo usato;
- tutti i riferimenti necessari per l'identificazione del campione.

### 10. **Osservazioni generali**

#### 10.1.

#### 10.2. La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle seguenti considerazioni:

L'aggiunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nel test di panificazione si usa un chilo di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione x va diviso per tre e moltiplicato per dieci, il che dà  $10 \times x/3$  g.

I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi  $10 \frac{x}{3}$  g di acqua all'impasto, si debbono aggiungere  $(10 \frac{x}{3} + 30)$  g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità addizionale di acqua.

Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere  $10 \frac{x}{3}$  più 30 meno 60 g. Da cui deriva:  $(10 \frac{x}{3} + 30) - 60 = 10 \frac{x}{3} - 30 = (\frac{x}{3} - 3) 10 = (x - 9) 10/3$ , cioè la formula riportata al paragrafo 7.5. Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, nella formula viene sostituito questo valore, aumentando i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico fino ad una massa totale di:

$$(165 - 9) 10/3 = 156 \times 10/3 = 520 \text{ g}$$

- 10.3. Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare la qualità di panificazione del frumento si procede nel modo seguente:

Pulire il campione di frumento e determinarne il tenore di umidità. Non umidificare se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 e il 16,0 %. Altrimenti portare il tenore di umidità al  $15,5 \pm 0,5$  % almeno 3 ore prima della macinazione.

Estrarre la farina utilizzando un mulino da laboratorio Buhler MLU 202 o Brabender Quadrumat Senior o ogni altro apparecchio rigorosamente similare avente le stesse caratteristiche.

Scegliere un procedimento di macinatura che permetta di ottenere con un tasso minimo di estrazione di farina del 72 %, una farina avente un tenore di ceneri dello 0,50 - 0,60 % sulla sostanza secca.

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7) e il tenore d'acqua secondo il presente regolamento. Calcolare il tasso di estrazione con l'equazione:

$$E = \frac{[(100 - f) F]}{(100 - w) W} \times 100 \%$$

in cui:

E = tasso di estrazione

f = tenore di umidità della farina

w = tenore di umidità del frumento

F = massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W = massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Osservazioni: Le precisioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77300 del 31 marzo 1977 dall'Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Netherlands.



## ALLEGATO VI

## DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CHICCHI BIANCONATI

**1. Principio**

Solo una parte del campione serve alla determinazione del tasso di chicchi bianconati, anche parzialmente. I chicchi sono tagliati con il granotomo di Pohl o con uno strumento equivalente.

**2. Materiale**

- granotomo di Pohl o strumento equivalente
- pinze, bisturi
- vaschetta o bacinella

**3. Procedimento**

- a) La ricerca si effettua su un campione di 100 g, dopo aver proceduto alla separazione degli elementi che non sono cereali di qualità perfetta.
- b) Versare il campione in una bacinella e ripartirlo in maniera omogenea.
- c) Dopo aver inserito una piastra nel granotomo, distribuire una manciata di chicchi sulla griglia, indi scuoterla per fare in modo che resti un solo chicco per alveolo. Abbassare la parte mobile per tenere fermi i chicchi e tagliarli.
- d) Preparare il numero di piastre necessario per tagliare almeno 600 chicchi.
- e) Contare il numero di chicchi bianconati, anche parzialmente.
- f) Calcolare la percentuale dei chicchi bianconati, anche parzialmente.

**4. Espressione dei risultati**

I = massa degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta espressa in grammi;

M = percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente, nei chicchi puliti esaminati.

**5. Risultato**

Percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente nel campione:

$$[M \times (100 - I)]/100 = \dots$$

---

## ALLEGATO VII

TABELLA I

**Maggiorazioni per il tasso di umidità**

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t)
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA II

**Detrazioni per il tasso di umidità**

Tasso di umidità (%)	Detrazione (EUR/t)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA III  
**Detrazioni per il peso specifico**

Cereale	Peso specifico in chilogrammi per ettolitro	Detrazione dal prezzo (EUR/t)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64,0 a 62,0	1,0

TABELLA IV  
**Detrazioni per il tenore in proteine**

Tasso di proteine <sup>(1)</sup> (N × 5,7)	(EUR/t)		
	Campagna 2000/2001	Campagna 2001/2002	Campagna 2002/2003 e successive
da meno di 11,5 a 11,0	1,5	2,0	2,5
da meno di 11,0 a 10,5	3,0	4,0	5
da meno di 10,5 a 10,3	5,0	5,0	
da meno di 10,3 a 10,0	5,0		

<sup>(1)</sup> Calcolato in % sulla sostanza secca.

## ALLEGATO VIII

**Metodo pratico di calcolo della detrazione che gli organismi d'intervento devono applicare al prezzo del sorgo**1. *Dati di base*

P = percentuale in tannino rispetto alla materia secca

0,4 % = percentuale di tannino oltre al quale viene applicata la detrazione

11 % (!) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *Calcolo della detrazione*

La detrazione, espressa in euro da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11 (P - 0,40)$$


---

(!) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1 000 g di sostanza secca:

- a) Energia metabolizzabile pollo di 1 000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0 %: 3 917 Kcal;
- b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1 000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.
- c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo:  $1,0 - 0,30 = 0,70$ .
- d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left( \frac{3\,917 - (419 \times 1,0)}{3\,917 - (419 \times 0,30)} \times 100 \right) = 7,74 \%$$

- e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7,74}{0,70} = 11 \text{ euro}$$

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2000

recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania

[notificata con il numero C(2000) 994]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Germania è stato fissato dalla decisione 95/124/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/173/CE <sup>(4)</sup>.
- (3) La Germania ha presentato alla Commissione, con lettere del 17 settembre 1999 e del 21 dicembre 1999, i documenti giustificativi richiesti per la concessione — relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) — dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a talune aziende di allevamento ittico della Bassa Sassonia, della Baviera e del Baden-Württemberg, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.

- (4) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per ciascuna azienda.
- (5) Dall'esame suddetto risulta che talune delle aziende in questione soddisfano i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta.
- (7) Esse debbono essere inserite nell'elenco delle aziende già riconosciute.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 95/124/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 74.

## ALLEGATO

## I. AZIENDE DELLA BASSA SASSONIA

1. **Jochen Moeller**  
Fischzucht Harkenbleck  
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2. **Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen**  
(soltanto l'avannotteria)  
D-37586 Dassel
3. **Dr. R. Rosengarten**  
Forellenzucht Sieben Quellen  
D-49124 Georgsmarienhütte
4. **Klaus Kröger**  
Fischzucht Klaus Kröger  
D-21256 Handeloh Wörme
5. **Ingeborg Riggert-Schlumbohm**  
Forellenzucht W. Riggert  
D-29465 Schnega
6. **Volker Buchtmann**  
Fischzucht Nordbach  
D-21441 Garstedt
7. **Sven Kramer**  
Forellenzucht Kaierde  
D-31073 Delligsen
8. **Hans-Peter Klusak**  
Fischzucht Grönegau  
D-49328 Melle
9. **F. Feuerhake**  
Forellenzucht Rheden  
D-31039 Rheden

## II. AZIENDE DELLA TURINGIA

1. **Firma Tautenhahn**  
D-98646 Troststadt
2. **Thüringer Forstamt Leinefelde**  
Fischzucht Worbis  
D-37327 Leinefelde
3. **Fischzucht Salza GmbH**  
D-99734 Nordhausen-Salza
4. **Fischzucht Kindelbrück GmbH**  
D-99638 Kindelbrück
5. **Reinhardt Strecker**  
Forellenzucht Orgelmühle  
D-37351 Dingelstadt

## III. AZIENDE DEL BADEN-WÜRTTEMBERG

1. **Heiner Feldmann**  
Riedlingen/Neufra  
D-88630 Pfullendorf
2. **Walter Dietmayer**  
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen  
D-72501 Gammertingen
3. **Heiner Feldmann**  
Bad Waldsee  
D-88630 Pfullendorf
4. **Heiner Feldmann**  
Bergatreute  
D-88630 Pfullendorf
5. **Oliver Fricke**  
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle  
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2
6. **Peter Schmaus**  
Fischzucht Schmaus, Steinental  
D-88410 Steinental/Hauerz
7. **Josef Schnetz**  
Fenkenmühle  
D-88263 Horgenzell
8. **Erwin Steinhart**  
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen  
D-72513 Hettingen
9. **Hugo Strobel**  
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle  
D-72505 Hausen am Andelsbach
10. **Reinhard Lenz**  
Forsthaus, Gaimühle  
D-64759 Sensbachtal
11. **Peter Hofer**  
Sulzbach  
D-78727 Aistaig/Oberndorf
12. **Stephan Hofer**  
Oberer Lautenbach  
D-78727 Aistaig/Oberndorf
13. **Stephan Hofer**  
Unterer Lautenbach  
D-78727 Aistaig/Oberndorf
14. **Stephan Hofer**  
Schelklingen  
D-78727 Aistaig/Oberndorf
15. **Hubert Schuppert**  
Brutanlage: Obere Fischzucht  
Mastanlage: Untere Fischzucht  
D-88454 Unteressendorf
16. **Johannes Dreier**  
Brunnentobel  
D-88299 Leutkich/Hebrachhofen
17. **Peter Störk**  
Wagenhausen  
D-88348 Saulgau
18. **Erwin Steinhart**  
Geislingen/St.  
D-73312 Geislingen/St.

19. **Joachim Schindler**  
Forellenzucht Lohmühle  
D-72275 Alpirsbach
20. **Heribert Wolf**  
Forellenzucht Sohnius  
D-72160 Horb-Diessen
21. **Claus Lehr**  
Forellenzucht Reinerzau  
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22. **Hugo Hager**  
Bruthausanlage  
D-88639 Walbertsweiler
23. **Hugo Hager**  
Waldanlage  
D-88639 Walbertsweiler
24. **Gumpper und Stöll GmbH**  
Forellenhof Rössle, Honau  
D-72805 Liechtenstein
25. **Ulrich Ibele**  
Pfrungen  
D-88271 Pfrungen
26. **Hans Schmutz**  
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)  
D-89155 Erbach
27. **Wilhelm Drafehn**  
Obersimonswald  
D-77960 Seelbach
28. **Wilhelm Drafehn**  
Brutanlage Seelbach  
D-77960 Seelbach
29. **Franz Schwarz**  
Oberharmersbach  
D-77784 Oberharmersbach
30. **Meinrad Nuber**  
Langenenslingen  
D-88515 Langenenslingen
31. **Anton Spieß**  
Höhmühle  
D-88353 Kißleg
32. **Karl Servay**  
Osterhofen  
D-88339 Bad Waldsee
33. **Kreissportfischereiverein Biberach**  
Warthausen  
D-88400 Biberach
34. **Hans Schmutz**  
Gossenzugen  
D-89155 Erbach
35. **Reinhard Rösch**  
Haigerach  
D-77723 Gengenbach
36. **Harald Tress**  
Unterlauchringen  
D-79787 Unterlauchringen
37. **Alfred Tröndle**  
Tiefenstein  
D-79774 Albbruck
38. **Alfred Tröndle**  
Unteralpfen  
D-79774 Unteralpfen
39. **Peter Hofer**  
Schenkenbach  
D-78727 Aistaig/Oberndorf
40. **Heiner Feldmann**  
Bainders  
D-88630 Pfullendorf
41. **Andreas Zordel**  
Fischzucht Im Gänsebrunnen  
D-75305 Neuenbürg
42. **Hans Fischböck**  
Forellenzucht am Kocherursprung  
D-73447 Oberkochen
43. **Hans Fischböck**  
Fischzucht  
D-73447 Oberkochen
44. **Josef Dürr**  
Forellenzucht Igersheim  
D-97980 Bad Mergentheim
45. **Kurt Englerth und Sohn GBR**  
Anlage Berneck  
D-72297 Seewald
46. **A.J. Kisslegg**  
Anlage Rohrsee
47. **Staatliches Forstamt Wangen**  
Anlage Karsee
48. **Simon Phillipson**  
Anlage Weissenbronnen  
D-88364 Wolfegg
49. **Hans Klaiber**  
Anlage Bad Wildbad  
D-75337 Enzklösterle
50. **Josef Hönig**  
Forellenzucht Hönig  
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

## IV. AZIENDE DELLA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1. **Wolfgang Lindhorst-Emme**  
Hirschquelle  
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
2. **Wolfgang Lindhorst-Emme**  
Am Oelbach  
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
3. **Hugo Rameil und Söhne**  
Sauerländer Forellenzucht  
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4. **Peter Horres**  
Ovenhausen, Jätzer Mühle  
D-37671 Hörter

**V. AZIENDE IN BAVIERA****1. Gerstner Peter**

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)  
Wellheim  
D-97332 Volkach

**2. Werner Ruf**

Fischzucht Wildbad  
D-86925 Fuchstal-Leeder

**3. Rogg**

Fisch Rogg  
D-87751 Heimertingen

---



**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 aprile 2000**  
**sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture**  
**(KAMA)**

[notificata con il numero C(2000) 801]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture e migliorare il risparmio di carburante <sup>(1)</sup>.
- (2) Nelle sue conclusioni del 25 giugno 1996, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere i necessari provvedimenti per attuare i principali elementi di questa strategia.
- (3) Un accordo in materia di ambiente con l'industria automobilistica costituisce uno dei principali elementi della strategia comunitaria e la Commissione e il Consiglio ritengono che in virtù di tale accordo l'industria automobilistica si debba impegnare a svolgere il ruolo principale per il conseguimento dell'obiettivo generale della strategia, ovvero di raggiungere entro il 2005 o al più tardi entro il 2010 un livello medio di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture di nuova immatricolazione pari a 120 g/km.
- (4) L'Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli (KAMA), con il sostegno dei suoi membri, ha formalizzato il proprio impegno a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove (in appresso definito «l'impegno»).
- (5) La Commissione è soddisfatta degli obblighi assunti dalla KAMA nel suo impegno.
- (6) La Commissione prende atto dei presupposti alla base dell'impegno, con l'intenzione di riesaminare la situazione assieme alla KAMA e di acconsentire alle eventuali modifiche da apportare in buona fede qualora tali presupposti venissero a mancare.
- (7) L'impegno è basato sui requisiti della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, benché la KAMA preveda che

la qualità media dei carburanti sul mercato sarà superiore a questi requisiti.

- (8) La Commissione e la KAMA stabiliscono di verificare congiuntamente le iniziative formulate nell'impegno, i relativi presupposti e taluni altri sviluppi.
- (9) L'impegno prevede la clausola che nessuna misura fiscale supplementare è necessaria per aiutare la KAMA a raggiungere i suoi obiettivi in materia di CO<sub>2</sub>. L'impegno non mette in discussione il diritto della Comunità o dei suoi Stati membri di esercitare le loro prerogative nel campo della politica fiscale come previsto nella strategia. Si valuterà l'effetto di misure fiscali nel contesto del controllo dell'impegno.
- (10) La Commissione si prefigge di presentare una proposta legislativa in materia di emissioni di CO<sub>2</sub>, prodotte dalle autovetture qualora la KAMA non dovesse raggiungere l'obiettivo previsto per il 2009 nell'impegno o progredisca in misura insufficiente verso tale obiettivo (nella fattispecie rispetto all'obiettivo stimato per il 2004 nello stesso impegno) e qualora la Commissione non possa escludere che i motivi siano imputabili alla KAMA.
- (11) La Commissione ha adottato raccomandazioni analoghe per le associazioni automobilistiche europee <sup>(3)</sup> e giapponesi <sup>(4)</sup> per impegnarle a riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub>, equivalenti all'impegno, relativamente alle loro vendite nella Comunità,

RACCOMANDA:

*Articolo 1*

1. I membri dell'Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli (KAMA) dovrebbero raggiungere collettivamente, entro il 2009 e soprattutto grazie all'introduzione di nuove tecnologie e cambiamenti di mercato collegati a questi sviluppi, un livello medio di emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 140 g/km, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, per le nuove autovetture da essi messi in commercio nella Comunità [della categoria M<sub>1</sub>, definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>]. Sia i veicoli progettati in base a tecniche innovative che sostituiscono le autovetture convenzionali, sia le autovetture che non producono emissioni di CO<sub>2</sub> o utilizzano carburanti alternativi andranno annoverate tra i fattori che contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo, ancorché non appartenenti alla categoria M<sub>1</sub> o attualmente non contemplati dalla direttiva 93/116/CE.

<sup>(1)</sup> COM(95) 689 def. del 20.12.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 40 del 13.2.1999, pag. 49.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Durante il controllo dell'impegno la KAMA deve cooperare con la Commissione nell'identificare gli effetti imputabili a cambiamenti di mercato non collegati agli sviluppi tecnologici.

2. Nel 2004 la KAMA dovrebbe valutare la possibilità di un ulteriore perfezionamento dei livelli di consumo di carburante in vista dell'obiettivo di 120 g/km di CO<sub>2</sub> da raggiungere entro il 2012.

3. Entro il 2000 singoli membri della KAMA dovrebbero immettere sul mercato della Comunità modelli di autovetture che producano emissioni di CO<sub>2</sub> misurate in conformità della direttiva 93/116/CE, pari o inferiori ai 120 g/km.

4. I membri della KAMA dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente entro il 2004 un obiettivo intermedio, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE, compreso tra 165 e 170 g/km di CO<sub>2</sub>.

5. La KAMA dovrebbe collaborare con la Commissione nel verificare se l'impegno sia rispettato.

#### *Articolo 2*

La presente raccomandazione è indirizzata all'Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli (KAMA).

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2000.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 aprile 2000**  
**sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture**  
**(JAMA)**

[notificata con il numero C(2000) 803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/304/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture e migliorare il risparmio di carburante<sup>(1)</sup>.
- (2) Nelle sue conclusioni del 25 giugno 1996, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere i necessari provvedimenti per attuare i principali elementi di questa strategia.
- (3) Un accordo in materia di ambiente con l'industria automobilistica costituisce uno dei principali elementi della strategia comunitaria e la Commissione e il Consiglio ritengono che in virtù di tale accordo l'industria automobilistica si debba impegnare a svolgere il ruolo principale per il conseguimento dell'obiettivo generale della strategia, ovvero di raggiungere entro il 2005 o al più tardi entro il 2010 un livello medio di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture di nuova immatricolazione pari a 120 g/km.
- (4) L'Associazione dei costruttori giapponesi di autoveicoli (JAMA), con il sostegno dei suoi membri, ha formalizzato il proprio impegno a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove (in appresso definito «l'impegno»).
- (5) La Commissione è soddisfatta degli obblighi assunti dalla JAMA nel suo impegno.
- (6) La Commissione prende atto dei presupposti alla base dell'impegno, con l'intenzione di riesaminare la situazione assieme alla JAMA e di acconsentire alle eventuali modifiche da apportare in buona fede qualora tali presupposti venissero a mancare.
- (7) L'impegno è basato sui requisiti della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, benché la JAMA preveda che la

qualità media dei carburanti sul mercato sarà superiore a questi requisiti.

- (8) La Commissione e la JAMA stabiliscono di verificare congiuntamente le iniziative formulate nell'impegno, i relativi presupposti e taluni altri sviluppi.
- (9) L'impegno prevede la clausola che nessuna misura fiscale supplementare è necessaria per aiutare la JAMA a raggiungere i suoi obiettivi in materia di CO<sub>2</sub>. L'impegno non mette in discussione il diritto della Comunità o dei suoi Stati membri di esercitare le loro prerogative nel campo della politica fiscale come previsto nella strategia. Si valuterà l'effetto di misure fiscali nel contesto del controllo dell'impegno.
- (10) La Commissione si prefigge di presentare una proposta legislativa in materia di emissioni di CO<sub>2</sub>, prodotte dalle autovetture qualora la JAMA non dovesse raggiungere l'obiettivo previsto per il 2009 nell'impegno o progredisca in misura insufficiente verso tale obiettivo (nella fattispecie rispetto all'obiettivo stimato per il 2003 nello stesso impegno) e qualora la Commissione non possa escludere che i motivi siano imputabili alla JAMA.
- (11) La Commissione ha adottato raccomandazioni analoghe per le associazioni automobilistiche europee<sup>(3)</sup> e coreane<sup>(4)</sup> per impegnarle a riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub>, equivalenti all'impegno, relativamente alle loro vendite nella Comunità,

RACCOMANDA:

*Articolo 1*

1. I membri dell'Associazione dei costruttori giapponesi di autoveicoli (JAMA) dovrebbero raggiungere collettivamente, entro il 2009 e soprattutto grazie all'introduzione di nuove tecnologie e cambiamenti di mercato collegati a questi sviluppi, un livello medio di emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 140 g/km, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE della Commissione<sup>(5)</sup>, per le nuove autovetture da essi messi in commercio nella Comunità [della categoria M<sub>1</sub>, definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio<sup>(6)</sup>]. Sia i veicoli progettati in base a tecniche innovative che sostituiscono le autovetture convenzionali, sia le autovetture che non producono emissioni di CO<sub>2</sub> o utilizzano carburanti alternativi andranno annoverate tra i fattori che contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo, ancorché non appartenenti alla categoria M<sub>1</sub> o attualmente non contemplati dalla direttiva 93/116/CE.

<sup>(1)</sup> COM(95) 689 def. del 20.12.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 40 del 13.2.1999, pag. 49.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Durante il controllo dell'impegno, la JAMA deve cooperare con la Commissione nell'identificare gli effetti imputabili a cambiamenti di mercato non collegati agli sviluppi tecnologici.

2. Nel 2003 la JAMA dovrebbe valutare la possibilità di un ulteriore perfezionamento dei livelli di consumo di carburante in vista dell'obiettivo di 120 g/km di CO<sub>2</sub> da raggiungere entro il 2012.

3. Entro il 2000 i singoli membri della JAMA dovrebbero immettere sul mercato della Comunità modelli di autovetture che producano emissioni di CO<sub>2</sub> misurate in conformità della direttiva 93/116/CE, pari o inferiori ai 120 g/km.

4. I membri della JAMA dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente entro il 2003 un obiettivo intermedio, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE, compreso tra 165 e 170 g/km di CO<sub>2</sub>.

5. La JAMA dovrebbe collaborare con la Commissione nel verificare se l'impegno sia rispettato.

#### *Articolo 2*

La presente raccomandazione è indirizzata all'Associazione dei costruttori giapponesi di autoveicoli (JAMA).

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2000.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---